

XCIV SEDUTA

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1962

Presidenza del Vicepresidente PIRASTU

INDICE

Disegno di legge: «Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste dal bilancio per l'esercizio finanziario 1956». (39) (Discussione):

PREVOSTO	1933
PAZZAGLIA	1935
BERNARD	1936
PERALDA	1937

Interpellanza (Svolgimento):

DE MAGISTRIS	1938
COSTA, Assessore alle finanze	1938

Interrogazione (Annunzio) 1921

Mozione concernente le iniziative da assumere presso il Governo e presso il Parlamento a tutela degli interessi dell'Isola e dei piccoli risparmiatori in relazione al disegno di legge sulla imposta cedolare di acconto (Continuazione della discussione):

CARDIA	1921
PERNIS	1927
COSTA, Assessore alle finanze	1929
PERALDA	1932

La seduta è aperta alle ore 10 e 20.

NIOI, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia annunzio dell'interrogazione pervenuta alla Presidenza.

NIOI, Segretario ff.:

«Interrogazione Congiu - Lay sull'individuazione delle zone omogenee ai sensi dell'articolo 1 comma II della legge 11 giugno 1962, numero 588». (417)

Continuazione della discussione di mozione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della mozione Pazzaglia - Pinna Gavino - Bagedda - Lonzu sulle iniziative da assumere presso il Governo e presso il Parlamento a tutela degli interessi dell'Isola e dei piccoli risparmiatori in relazione al disegno di legge sulla imposta cedolare.

E' iscritto a parlare l'onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mozione dei colleghi del Movimento Sociale Italiano ha richiamato l'attenzione del Consiglio su uno degli impegni programmatici del Governo di centro-sinistra, o meglio su uno degli impegni su cui, in definitiva, poggia la possibilità stessa della convergenza dell'attuale formula e dell'attuale maggioranza di Governo: l'imposta cedolare di acconto. Adempiendo — mi sembra non senza esitazione e riluttanza — al proprio impegno, il 7 luglio dell'anno corrente, il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge numero 2089 concernente la istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nomina-

IV LEGISLATURA

XCIV SEDUTA

17 OTTOBRE 1962

tività obbligatoria dei titoli azionari. Io credo sia opportuno anzitutto precisare in quest'aula il contenuto di questo disegno di legge.

Come afferma la relazione del Ministro alle finanze, il disegno di legge contiene due ordini di disposizioni. Un primo gruppo intende apportare modificazioni alla disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari, sopprimendo la comunicazione dei titoli azionari stessi allo schedario generale per il loro trasferimento — il che snellisce e semplifica gli adempimenti prescritti finora — per sancire l'obbligo dell'azionista di depositare effettivamente il titolo per partecipare alle assemblee, onde consentire alla società, previa stampigliatura, di aggiornare il libro dei soci. A tale fine, si stabilisce anche che il titolo debba essere esibito per ottenere il pagamento degli utili.

Un secondo gruppo di disposizioni ha, invece, natura fiscale: mira, cioè, a perseguire le massicce evasioni che si verificano nel settore dei redditi provenienti dal possesso di titoli azionari e ad avviare a realizzazione, se non a realizzare, il principio sancito dall'articolo 53 della Costituzione, che suona così: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». A tale fine si è stabilita una ritenuta del 15 per cento sull'ammontare dei dividendi percepiti, ritenuta che viene effettuata dalle società all'atto del pagamento degli utili. La ritenuta sarà poi computata in pagamento della imposta complementare o dell'imposta sulle società a seconda che si tratti di queste o di persone fisiche.

Premessa fondamentale del disegno di legge è, infine, il permanere del principio della nominatività obbligatoria dei titoli disciplinata dalla legge 9 febbraio 1942, numero 96.

Ora, fin qui credo che nessun democratico, nessun meridionalista o sardista, nessun onesto studioso degli ordinamenti finanziari e tributari vigenti negli stessi Paesi capitalistici avanzati abbia alcuna eccezione da muovere. Semmai, è da auspicare che passi ben più decisi siano compiuti per riformare, secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il sistema tri-

butario ingiusto ed arretrato che vige in Italia, basato prevalentemente sulla tassazione indiretta, cioè su una pressione fiscale che opera sui ceti meno abbienti e sulle popolazioni delle regioni più povere. Citerò solo un esempio di massiccia evasione fiscale operata dai detentori di titoli azionari. Indagini svolte dal Ministero delle finanze sulle dichiarazioni dei redditi hanno portato a valutare a meno di un miliardo il provento della imposta complementare sui dividendi, a fronte di un capitale azionario globale che supera i tremila miliardi e di un complesso di utili da dividendi che si può calcolare non inferiore ai 250-300 miliardi annui con una stima approssimata per difetto. Lo stesso Ministero delle finanze ritiene che dall'applicazione della cedolare si possa ritrarre un gettito di non meno di 30 miliardi annui.

Si tratta di redditi — si badi bene — che negli altri Paesi del Mercato Comune Europeo e negli stessi Stati Uniti d'America sono colpiti da imposte cedolari «secche» — cioè, senza alcuna rivalsa in relazione al pagamento di altre imposte — con aliquote che vanno dal 15 per cento dell'Olanda al 25 per cento della Germania di Bonn, al 38,65 per cento dell'Inghilterra. Significativa è, a questo riguardo, la recentissima presa di posizione della Confindustria, la quale si è dichiarata contraria alla trasformazione della imposta cedolare di acconto in una imposta «secca» cioè in un nuovo tributo di carattere reale e mobiliare. Trasformazione la quale, d'altra parte, deve essere avversata anche dalle parti democratiche in quanto vivamente contrasterebbe con il principio della personalizzazione e della progressività dell'imposta, cui è informato il dettato della Costituzione repubblicana. La trasformazione della imposta di acconto in una imposta «secca» introdurrebbe elementi eversivi nell'attuale indirizzo di politica tributaria del nostro Paese.

Di tutt'altra natura è il discorso che, partendo da posizioni rigidamente classiste e di destra estrema, viene condotto da coloro i quali dal disegno di legge sulla imposta cedolare di acconto vedono distrutte le speranze dei monopoli industriali e di ristretti gruppi di ritornare al regime dell'anonimità, che consente la

più totale evasione fiscale e manovre di concentrazione e centralizzazione monopolistica.

E' in questo discorso che deve essere prevalentemente inquadrata la mozione dei consiglieri del Movimento Sociale Italiano. Come ben si evince dal contesto dalla mozione, la difesa del regime provvisorio ed eccezionale di anonimità dei titoli in Sardegna, verso cui mai manifestarono in quest'aula soverchie simpatie — ciò risulta dall'intervento dell'onorevole Baggedda nel dibattito sulla legge regionale 12 aprile 1957 —, è un puro pretesto per impostare un'azione politica che mira da un lato a rafforzare l'agitazione contro la conferma del principio di nominatività obbligatoria dei titoli e dall'altro — vedo che l'onorevole Pernis è assente — a suscitare diffidenza e ostilità nell'opinione pubblica sarda contro gli impegni programmatici di carattere democratico e costituzionale dell'attuale Governo centrale.

Ciò, del resto, non contrasta con la storia passata e recente del problema del regime dei titoli azionari in Italia e con la parte che in questa storia ha avuto il regime fascista. Non è vero quanto è stato sostenuto anche in quest'aula nel dibattito sulla legge regionale 12 aprile 1957 — ricordo, per tutti, gli interventi di allora degli onorevoli Costa e Serra —, non è vero che il regime di anonimità dei titoli costituirebbe nell'ordinamento italiano la regola, mentre la legge 9 febbraio 1942, che introdusse l'obbligo della forma nominativa, sarebbe un'eccezione dovuta alla contingenza del periodo di guerra, eccezione che bisognerebbe eliminare per tornare alla normalità...

PAZZAGLIA (M.S.I.). E' stato sostenuto ieri anche dall'onorevole Soggiu.

CARDIA (P.C.I.). Sì, ma non lo sostengo io. Ora mi permetta di esporre le mie argomentazioni.

Vero è, invece, che la nominatività obbligatoria di tutti i titoli, ad esclusione dei buoni del tesoro e dei libretti di risparmio, venne sancita in Italia, dopo un dibattito lungo ed acceso, dopo un processo evolutivo ancora relativamente democratico degli ordinamenti stata-

li italiani, dalla legge 24 settembre 1920, numero 1297. Con questa legge, dopo la prima guerra mondiale, è stato introdotto il principio della nominatività dei titoli azionari.

Di quella evoluzione relativamente democratica del pensiero giuridico ed economico mi sembra di trovare un'eco ed un riflesso in quanto, nel 1950, scriveva su «Il Foro Italiano» un illustre studioso di diritto, il professor Tullio Ascarelli, ordinario dell'Università di Bologna, con espressioni che fanno giustizia di tanti sofismi economici e giuridici ancora in uso presso i difensori, consapevoli o no, dei privilegi dei detentori della ricchezza. «Sembra a chi scrive [dice Ascarelli, che non è un uomo di sinistra] che il vantaggio rappresentato dai titoli al portatore, ai fini [questa citazione è dedicata all'onorevole Costa e all'onorevole Serra e ad un illustre assente, che è l'onorevole Castaldi] della formazione di un mercato di capitali, e con lo sviluppo del capitalismo nel secolo scorso quando era negata la qualità di titoli di credito ai titoli nominativi, sia, almeno in parte, venuto meno da quando la categoria dei titoli di credito ha ricompreso i titoli nominativi, la cui circolazione è stata facilitata. La stessa esperienza del mercato finanziario di New York, dato che le azioni americane sono tutte nominative, dimostra la possibilità di conciliare una facile, intensa circolazione dell'azione con la sua nominatività, strumento, vuoi per il controllo del collegamento della società, vuoi per quella progressività che è richiesta dall'articolo 53 della Costituzione. Questo mi sembra [scrive Ascarelli] che escluda che possa essere abbandonato un orientamento fiscale...». E conclude: «Il principio dell'articolo 53 può essere conciliato con le azioni al portatore solo in quanto i redditi al portatore siano colpiti con una imposta reale che colpisca le aliquote maggiori».

Ho riportato almeno in parte il parere del legislatore. Fu il fascismo ad abrogare la legge 24 settembre 1920, che non era ancora entrata in vigore per mancanza di regolamento, nella crisi eversiva della democrazia italiana. Fu abrogata col regio decreto legge 15 novembre 1922: uno tra i primi atti del fascismo. Le necessità della guerra e l'incipiente dissoluzione del fa-

IV LEGISLATURA

XCIV SEDUTA

17 OTTOBRE 1962

scismo permisero nel 1941-'42 il ritorno di un ordinamento che era una delle ultime leggi dello Stato democratico prefascista che aveva posto, come premessa di uno Stato veramente democratico, la libera circolazione del denaro e delle azioni, ed è una delle caratteristiche cui successivamente si è ispirata la Costituzione repubblicana in Italia.

Il principio della anonimità dei titoli, che favorisce la evasione fiscale dei gruppi di potere, deve essere, in attuazione dell'articolo 53 della Costituzione, respinto decisamente da tutte le forze democratiche di questa assemblea. Questo può essere l'accento di un inizio e di un avvio, anche se contraddittorio e contrastante, di un processo evolutivo in senso democratico e progressista del nostro Paese. Io penso, anzi, che il Consiglio possa accogliere l'invito ad accelerare e concludere questo dibattito ed approvare rapidamente l'iniziativa governativa, per auspicare ulteriori sviluppi positivi della politica di programmazione economico - democratica che è al centro degli obiettivi dell'attuale maggioranza. E ciò, si badi bene, non solo per motivi di carattere generale, cioè perchè nessun proponente ritiene scindibile o rinunciabile il disegno di legge, ma anche perchè si tratta di un aspetto di una politica di piano, che affronti i problemi tragici del Mezzogiorno, mentre la vecchia politica non ha giovato alle regioni meridionali se non con effetti scarsi o, comunque, non decisivi, come non ha giovato alla Sardegna che entro certi limiti la legge regionale sull'anonimato azionario. Se, onorevole Pernis, qualche vantaggio la Sardegna ha riportato dalla legge regionale 12 aprile 1957, vantaggio a mio giudizio di una certa consistenza, lo si deve, come è stato dimostrato, al capitale azionario affluito nell'Isola.

Apro una parentesi per ricordare all'onorevole Pernis che grandi vantaggi l'evasione fiscale non poteva dare e che solo una mente estremamente ingenua può pensare che in tutti questi anni tale evasione si sia verificata solamente in Sardegna in virtù della legge Castaldi, presentata come una panacea. In realtà, l'evasione fiscale sui dividendi è avvenuta in Sardegna, ma in misura ben maggiore si è avuta

in tutta Italia. Questo bisogna considerare per stabilire i vantaggi fiscali dell'anonimato azionario in una situazione in cui l'evasione fiscale sta invadendo tutte le regioni.

Ma, ammessi certi vantaggi — per esempio, la maggiore e più spedita correntezza del titolo anonimo — questi sussistono e possono sussistere solo per l'eccezionalità della deroga limitata alla Sardegna e alla Sicilia, come incentivo di sviluppo industriale. Sono vantaggi che possono aversi, nel resto del Paese, con una nominatività dei titoli, che sia non solo formale e apparente, ma realmente effettiva con tutte le sue conseguenze, compresi gli oneri fiscali e tributari. Dal punto di vista autonomistico, la nominatività deve permanere in Italia, ma rafforzata con provvedimenti come il disegno di legge di cui noi stiamo discutendo. Anche se è in vigore la legge regionale Castaldi, ammesso essa sia un capolavoro di politica autonomistica, dobbiamo auspicare che alla nominatività in Italia si dia un contenuto fiscale e tributario.

Ciò non esclude un esame attento del disegno di legge nei suoi riflessi sulla situazione sarda, ed una azione oculata ed attenta per evitare eventuali dannose conseguenze.

Questo esame, onorevoli rappresentanti della Giunta, non doveva essere fatto oggi ed in quest'aula, ma in sede di Consiglio dei Ministri alla presenza del Presidente della Giunta. Anche se il disegno di legge concerne fundamentalmente la legge fiscale, e quindi questioni di ordine generale e particolare, riguardanti il Paese, tuttavia per gli specifici riflessi che esso ha sulla situazione sarda il Presidente della Regione doveva essere consultato. Su questo credo non vi possano essere dubbi. A questo proposito, però, io rilevarei non soltanto l'inadempienza del Governo centrale il quale non riesce manco in questo campo a rompere definitivamente con il passato e con una politica — consolidatasi con 12 anni di governo centrista, di destra e di centro destra — di sottovalutazione continua dei corretti rapporti fra Stato e Regione e di umiliazione persistente dei diritti e dei poteri della Regione autonoma, ma anche la negligenza e lo scarso spirito di vigilanza della Giunta regionale, atteggiamento che in questo e in al-

IV LEGISLATURA

XCIV SEDUTA

17 OTTOBRE 1962

tri casi profondamente contrasta con le tendenze evolutive della situazione politica italiana e coi fermenti che in essa vanno prendendo forma. Programmazione, estensione delle Regioni, un più largo intervento economico dello Stato e la stessa svolta di centro sinistra impongono, a mio avviso, una revisione profonda del rapporto Stato - Regione e dell'azione politica della Regione a Statuto speciale. Di fronte a questa esigenza, l'attuale Giunta, condizionata com'è dalla esistenza pesante della destra democristiana, non riesce a muoversi nè sulla linea giusta, nè tempestivamente, nè nella maniera necessaria. Colpa quindi del Governo la inadempienza statutaria, colpa grave della Giunta regionale il non vigilare per impedire che queste negligenze si compiano.

Nel caso specifico, per concludere il discorso, l'articolo 10 del disegno di legge governativo stabilisce che anche le azioni al portatore emesse in Sardegna in base alla legge regionale 12 aprile 1957 siano soggette alla ritenuta del 15 per cento. Dei due aspetti della anonimità, uno, quello formale e che concerne l'asserito vantaggio ai fini della spedita circolazione dei titoli, non viene minimamente intaccato dal disegno di legge nazionale. In Sardegna — ripeto quanto è stato già detto dal collega Peralda — i titoli continuano ad essere al portatore, come ha stabilito la legge regionale; quindi, non sembra il caso di strapparsi le vesti come fanno i deputati regionali del Movimento Sociale Italiano. L'altro aspetto dello anonimato azionario riguarda, come tutti sanno, la maggiore possibilità di evasione fiscale; aspetto reale, ma mai confessato. L'anonimato, sotto questo aspetto, subisce una profonda modifica con la imposizione, limitata alla Sicilia e alla Sardegna, di una nuova imposta, di una imposta «secca» immobiliare reale sui dividendi azionari. In tal modo anche in Sardegna verrebbe colpita e diventerebbe assai difficile, se non del tutto eliminata, l'evasione fiscale. Ma l'evasione fiscale, onorevole Pazzaglia, onorevole Pernis, onorevole Costa, in Sardegna non è resa possibile dalla anonimità dei titoli, è resa possibile dalla infedeltà nelle denunce sulla imposta complementare e quindi — mi si consenta

di dirlo perchè questo è il centro del discorso — il disegno di legge Trabucchi vuol colpire la denuncia infedele, che resta tale sia in regime di nominatività, sia in regime di anonimità dei titoli azionari. Questo è il punto...

PERNIS (P.D.I.U.M.). Ma ie risulta che questo avvenga particolarmente in Sardegna? Le risulta che l'Isola sia l'unica regione in Italia dove la infedeltà della denuncia dei redditi è generale? Se è così, è male informato.

CARDIA (P.C.I.). Le ho già detto poc'anzi, onorevole Pernis, che l'evasione fiscale è la regola in Sardegna, ed è regola in Lombardia, in Piemonte, in tutta Italia...

PERNIS (P.D.I.U.M.). Non in Sardegna. Per la Lombardia sono d'accordo.

CARDIA (P.C.I.). Non voglio sostenere una tesi così arrischiata, e cioè che in Sardegna, dove i titoli sono anonimi, vi sarebbero denunce più fedeli, e nel resto d'Italia, dove non c'è l'anonimato...

PERNIS (P.D.I.U.M.). Ma si parla della denuncia per la complementare.

ZUCCA (P.S.I.). In riferimento ai titoli.

CARDIA (P.C.I.). Mi riferivo a quel comparto dei redditi rappresentato dai titoli azionari. Ora non è pensabile che in Sardegna, dove i titoli azionari sono al portatore, vengano denunciati dividendi in percentuale maggiore che nella Penisola, dove sussiste con tutti i suoi limiti una certa nominatività. Io ritengo che almeno non ci si debba contraddire a tal punto da indebolire gli argomenti essenziali a difesa dell'anonimato azionario in Sardegna. L'evasione fiscale in Sardegna è resa possibile oggi non già dall'anonimato azionario, ma dal venir meno di quel civismo su cui si basano la riforma Vanoni e l'indirizzo assunto dallo Stato italiano in materia di sistema tributario. E' la infedeltà, è la reticenza nelle denunce che la nuova imposta cedolare in Sardegna in realtà

IV LEGISLATURA

XCIV SEDUTA

17 OTTOBRE 1962

va a colpire. Non l'anonimato azionario, onorevole Pazzaglia, ma l'infedeltà nelle denunce.

Ora resta a voi, resta a lei, onorevole Costa, dimostrare che non è così. L'infedeltà nelle denunce, il fatto cioè che i portatori di titoli azionari non denuncino l'ammontare dei dividendi, non può essere negato, e su questa constatazione ogni democratico non può respingere le nuove norme, quali quelle del disegno di legge del Ministro Trabucchi. Altro discorso è vedere se l'aliquota prevista del 15 per cento e il modo tecnico della percezione dell'imposta con la mancata imputazione sulla complementare, in Sardegna stabiliscano un rapporto equo con la incidenza globale della complementare e delle aliquote ad essa attinenti nel restante territorio. Questo è l'unico problema sul quale la Giunta doveva a suo tempo intervenire e fare in anticipo i necessari calcoli; ma ciò non è stato fatto, in alcun modo.

A ben vedere, è questo un problema che male si presta a una discussione in quest'aula, ad una discussione politica, intendo dire, per la quale occorre una analisi tecnica del grado comparativo di incisività delle diverse aliquote coi due sistemi differenti che vengono ad istituirsi in Sardegna e Sicilia e nel resto del territorio italiano.

Come l'onorevole Pazzaglia, sono tentato anch'io di fare qualche calcolo comparativo. E' un confronto che si può fare, onorevole Pazzaglia, naturalmente entro certi limiti, per vedere se l'aliquota del 15 per cento per una imposta secca mobiliare e reale in Sardegna si pone su un piano di equità con le aliquote della complementare vigenti nel territorio italiano — le aliquote progressive — una volta che si riesca ad ottenere una denuncia fedele per i redditi da dividendi azionari. Io ho fatto qualche calcolo, e l'impressione — perchè non più che di questo si tratta — che ne ho ricavato è che l'aliquota del 15 per cento rappresenti una certa equità, ma per le fasce superiori di reddito. Perchè al carattere secco della imposta ed alla aliquota del 15 per cento corrisponde il fatto che nel resto del territorio italiano il reddito da dividendi si somma con gli altri redditi denunciati per la complementare facendo scat-

tare in alto le aliquote progressive. Mi sembra di poter dire con un certo margine di certezza che, invece, per quanto riguarda i redditi da dividendi dei medi e dei piccoli portatori di titoli, nella misura in cui ve ne sono o ve ne possono essere in Sardegna, vigente l'attuale sistema economico, l'aliquota sembra a me un po' eccessiva. I calcoli esatti dovrebbero essere fatti dall'Amministrazione regionale e prospettati rigorosamente al Governo.

Bisogna dunque, e questa è la seconda conclusione — la prima era per l'approvazione della iniziativa governativa sulla cedolare — che la Giunta si impegni a condurre un serio esame degli aspetti tecnici del disegno di legge governativo e assuma le necessarie iniziative politiche per giungere, eventualmente, a proporre emendamenti del testo che, tenuto conto della anonimità vigente in Sardegna, garantiscano una piena equità nel prelievo fiscale tra la Sardegna ed il resto d'Italia.

Onorevole Costa, se in questo concetto di equità vogliamo comprendere le condizioni di arretratezza della Sardegna e vogliamo ottenere dal Governo una aliquota più bassa, in modo che ci sia data una posizione di favore per i percettori dei redditi ai fini dell'industrializzazione — io non credo alla sua utilità — la Giunta regionale faccia al Governo questa richiesta. Fra i tanti incentivi che si stabiliscono si chiedi anche questo, come sosteneva l'onorevole Soggiu ieri. Ma il discorso deve farsi all'interno di un sistema equitativo. Se è giusto che la Sardegna abbia una condizione diversa, la Giunta la rivendichi dal Governo in modo aperto, senza sotterfugi antidemocratici e senza scalfire ed intaccare i cardini del sistema tributario italiano, su cui si basa non soltanto la moralità individuale del contribuente, ma lo ordine stesso dello Stato.

Queste sono le conclusioni cui giunge il nostro esame dei problemi aperti dal disegno di legge governativo sulla ritenuta di acconto. Primo: respingere il tentativo agitatorio della destra economica e politica del Movimento Sociale Italiano e della destra monarchica, contro il primo parziale tentativo di limitare le pesanti evasioni fiscali. Secondo: intervenire, nel

IV LEGISLATURA

XCIV SEDUTA

17 OTTOBRE 1962

nuovo quadro politico determinato dal programma del centro sinistra, per tutelare e promuovere gli interessi reali della rinascita sarda. Queste conclusioni, che comportano venga nettamente respinta la mozione avanzata dai deputati regionali del Movimento Sociale, abbiamo affidato a un ordine del giorno, che speriamo possa trovare l'adesione di altri Gruppi e possa portarci a concordare delle posizioni comuni con la maggioranza di questo Consiglio regionale. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pernis. Ne ha facoltà.

PERNIS (P.D.I.U.M.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dall'andamento del dibattito sulla mozione presentata dai consiglieri del Movimento Sociale Italiano ho tratto la sensazione che, anzichè esaminare profondamente e quindi discutere i punti basilari del documento sottoposto al nostro esame, si sia fatta una discussione a carattere generico sulla utilità o non utilità della nominatività dei titoli azionari. Siamo ritornati su un argomento che dal 1957, da quando cioè venne discussa la proposta di legge Castaldi, è da ritenersi oramai superato in quanto il Consiglio ha approvato quel provvedimento sui titoli al portatore. La legge Castaldi ha avuto piena applicazione e continua ad averla; e non credo che i firmatari della mozione ne dubitino, come non comprendo dove si possa leggere che è stata soppressa in Sardegna la possibilità di emettere titoli al portatore. Ma non è questo che hanno voluto segnalare, a mio parere, i firmatari della mozione. Essi hanno voluto segnalare, e ritengo a ragione, l'attentato da parte dello Stato al regime dei titoli al portatore in Sardegna.

CARDIA (P.C.I.). C'è l'attentato o non c'è?

PERNIS (P.D.I.U.M.). C'è, onorevole Cardia. I titoli azionari continuano ad esistere, ma bisogna vedere per quanti anni o per quanti mesi ciò durerà. Quando l'onorevole Peralda, riferendosi alla consistenza del capitale azionario sardo raffrontato al reddito del capitale azio-

nario della Penisola, ci dice che esso rappresenta appena l'1,50 per cento, io mi domando quale sarebbe stata la percentuale senza la legge regionale che ammette la anonimata dei titoli.

ZUCCA (P.S.I.). E' dimostrato che la Basilicata ha triplicato i titoli azionari senza l'anonimato.

PERNIS (P.D.I.U.M.). Ciò non contrasta con quanto vado dicendo, perchè l'anonimata dei titoli può essere un elemento che, aggiunto alle altre facilitazioni, rende sempre possibile un maggior apporto di capitale forestiero in Sardegna. D'accordo che non basti il solo anonimato azionario e che sia necessario fare altro, come d'altronde la Regione fa con la legge 22, con la legge 19 ed altre provvidenze, ma non si può contestare che la possibilità di emettere titoli al portatore sia un'attrattiva non indifferente per il capitale nazionale ed estero. Ed è strano che vi sia contrasto quando dall'argomento generico della nominatività o non nominatività dei titoli si passa all'argomento specifico della mozione. Se il primo è fondato su una questione di principio (l'aver il Governo ignorato la Carta costituzionale non chiamando alla riunione del Consiglio dei Ministri in cui si discusse il disegno di legge sulla cedolare il Presidente della Regione), quello specifico è egualmente valido, anche se gli amici del Movimento Sociale Italiano l'hanno prospettato in termini forse demagogici. Forse si sono anch'essi conformati alla moda corrente di vedere monopoli dappertutto e di credere di poter parlare con più efficacia scagliandosi contro i monopoli! Ma non si erano resi conto, quando diversi mesi or sono presentarono la mozione, del fenomeno in atto della trasfusione dei monopoli?

Dal monopolio privato si va oggi verso il monopolio di Stato. E fra i due preferirei la libera iniziativa privata e così, credo, tutti i colleghi della mia parte. Ma è strano, ripeto, che quando si entra nell'argomento specifico della mozione lo stesso onorevole Peralda riconosca che effettivamente dal disegno di legge gover-

IV LEGISLATURA

XCIV SEDUTA

17 OTTOBRE 1962

nativo possa derivare un danno ai piccoli risparmiatori sardi. Afferma l'onorevole Peralda che comunque il danno sarà minimo per il fatto che i risparmiatori sardi preferiscono depositare i loro capitali alla Posta o acquistare buoni del tesoro; ma così dà perfettamente ragione ai firmatari della mozione. Il danno, infatti, va visto anche nel fatto che i Sardi investano i loro risparmi in buoni del tesoro o in depositi alla Posta, trascurando, a causa dell'azione statale, di operare investimenti che potrebbero contribuire alla rinascita economica della Sardegna. Questo è il punto, onorevole Peralda, e mi compiaccio che lei involontariamente abbia dato conferma alle nostre tesi.

Quanto poi alla questione di principio, cioè all'affronto fatto dal Governo al nostro Statuto speciale, debbo rilevare che forse sono l'unico ad usare la parola esatta e che nemmeno l'onorevole Piero Soggiu trova più i toni bellicosi di una volta per scagliarsi con forza contro i tentativi del Governo centrale di ignorare le prerogative della Regione. Oggi passa in seconda linea la questione di principio e l'onorevole Soggiu si contenta di proporre la modesta richiesta di un particolare trattamento a carattere provvisorio sulla aliquota d'imposta da applicare sulle azioni al portatore in Sardegna. Il collega sardista parla di una aliquota, che potrebbe essere del 5, del 10 per cento, inferiore o pari ad un terzo del 15 per cento e da giustificare con la provvisorietà. Provvisorietà in che senso? Quanti anni, quanti mesi ritenete siano necessari per la rinascita della Sardegna? Che cosa significa provvisorietà, nella rinascita morale, sociale, ma anche economica di un popolo? Dovrebbe trattarsi di una provvisorietà di dieci anni, o di venti; ma in questo caso dovremmo dare alle parole un significato più appropriato. Mi meraviglia anche l'atteggiamento dello onorevole Cardia, coerentissimo per quanto riguarda il principio della nominatività dei titoli, ma che usa un tono sommesso nel rilevare il mancato rispetto usato dal Governo alle norme costituzionali per il mancato invito del Presidente della Regione Sarda alla riunione del Consiglio dei Ministri convocata per lo esame del disegno di legge sulla cedolare. E'

vero: l'onorevole Cardia sostiene che, se le norme costituzionali sono state violate, si deve biasimare anche il Governo regionale, che non ha reagito con il vigore del passato. Onorevole Cardia, proprio questo voglio far notare: non credevo che la svolta a sinistra dovesse portare ad un «addormentamento» nel Consiglio regionale, ritenevo che con la svolta a sinistra dovessimo diventare più battaglieri, compresi noi che siamo accusati continuamente di conformismo, come se fosse conformismo rispettare le leggi della Repubblica democraticamente approvate, emanate e promulgate...

ZUCCA (P.S.I.). Ma qui non c'è svolta a sinistra! C'è coricamento a destra.

PERNIS (P.D.I.U.M.). E va bene, c'è coricamento a destra. Ma è strano che questo rilievo venga proprio da parte vostra, quando lo onorevole Peralda, l'onorevole Cardia e l'onorevole Soggiu, che una volta si considerava di sinistra, abbandonano il tono battagliero nel constatare un atto irriguardoso compiuto contro la Regione Sarda dal Governo centrale.

Per concludere, ritengo che i due punti fondamentali della mozione Pazzaglia non siano stati sufficientemente contrastati dall'onorevole Soggiu, dall'onorevole Peralda e dall'onorevole Cardia, troppo preoccupati che un'azione rivendicativa della Regione possa essere intesa come atto contrario al Governo di centro sinistra, quel Governo con il quale, al contrario, noi monarchici siamo in perfetto contrasto e dal quale ci permettiamo di dissentire. Dal canto nostro, come monarchici, ci sentiamo disposti ad appoggiare la mozione dei colleghi del Movimento Sociale ed a dichiararci perfettamente solidali con essi. (*Consensi a destra*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno a firma Peralda - Cardia. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«Il Consiglio regionale della Sardegna, preso

IV LEGISLATURA

XCIV SEDUTA

17 OTTOBRE 1962

atto che in data 7 luglio 1962 il Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri del tesoro e di grazia e giustizia ha presentato all'esame del Senato un disegno di legge concernente l'istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari; considerato che l'articolo 10 del citato disegno di legge prevede l'applicazione della ritenuta del 15 per cento anche per le azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a Statuto speciale, come la Sardegna e la Sicilia, senza per altro dar luogo — in vista del regime di anonimato dei titoli vigente nelle due Regioni — ad alcuna deduzione dall'ammontare dell'imposta complementare né dell'imposta sulle società; tenuto conto che, in tal modo, si verrebbe a istituire, nelle due sole Regioni a Statuto speciale, una nuova imposta cedolare, a carattere reale e mobiliare, con la aliquota fissa del 15 per cento con conseguenti importanti differenziazioni nel sistema tributario tra la Sardegna e la Sicilia e il resto del Paese e taluni riflessi anche sul regime di anonimato dei titoli azionari, stabilita in Sardegna, con carattere di eccezionalità, al fine di promuovere la formazione del capitale azionario e l'industrializzazione; osservato che non è stata rispettata la prassi prescritta dall'articolo 47 dello Statuto speciale, che impone al Governo di invitare il Presidente della Regione alle sedute del Consiglio dei Ministri, ogni qual volta si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione; mentre approva l'iniziativa legislativa la quale, perseguendo le evasioni fiscali dei grandi detentori della ricchezza mobiliare e snellendo la vigente disciplina della nominatività, nello stesso tempo conferma sia il principio della nominatività sia il carattere di provvisorietà e di eccezionalità dei diversi regimi esistenti in Sicilia ed in Sardegna; ed afferma che l'industrializzazione della Sardegna e la sua rinascita economica e sociale potranno essere conseguite soltanto se le misure eccezionali e le leggi speciali, compresa quella relativa al Piano di rinascita, saranno inquadrate e armonizzate in una politica nazionale di programmazione economica democratica e di svi-

luppo equilibrato di tutte le regioni del Paese; impegna la Giunta: 1) a richiamare l'attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla necessità della più piena e scrupolosa osservanza dell'articolo 47 dello Statuto speciale per la Sardegna e ad intervenire con maggiore tempestività perchè nessuna deroga abbia a verificarsi per l'avvenire; 2) a prendere contatto, con la massima urgenza, con i Ministeri competenti, con il Governo, e con le rappresentanze parlamentari per concordare quelle eventuali modifiche tecniche del testo del disegno di legge numero 2089 destinate a garantire che, nel pieno rispetto dell'articolo 53 della Costituzione nonché dei fini e degli strumenti essenziali di una politica nazionale di programmazione economica democratica, e tenuto conto dei due diversi sistemi di percezione dell'imposta previsti dal disegno di legge governativo, sia realizzata la più rigorosa equità e proporzionalità di imposizione tra la Sardegna e il restante territorio nazionale; 3) a rivendicare che alla Regione Sarda siano attribuiti i nove decimi del provento dell'imposta cedolare mobiliare e reale prevista, per la Sardegna, dal disegno di legge 2089».

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze.

COSTA (D.C.), *Assessore alle finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio anzitutto quanti hanno preso parte al dibattito. Mi permetterò di precisare alcuni aspetti del problema in discussione, che a me sembrano importanti, per chiarire le idee nel caso ve ne fosse ancora bisogno.

Il 18 maggio del corrente anno, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che istituisce un'imposta cedolare di acconto nella misura del 15 per cento sui dividendi azionari. E' da rilevare, in linea preliminare, che tale imposta riguarda solo i titoli azionari, e non le obbligazioni di qualsiasi genere. La ritenuta prevista dal provvedimento viene effettuata sugli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi determinazione distribuiti dalle società per

IV LEGISLATURA

XCIV SEDUTA

17 OTTOBRE 1962

azioni, e dalle società e cooperative a responsabilità limitata al momento del pagamento del dividendo e viene computata come acconto per l'imposta complementare e per l'imposta sulle società. Al contribuente è riconosciuto il diritto di sottrarre l'importo dell'acconto già pagato dall'ammontare dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società dovute ai sensi delle norme vigenti per i due tributi.

Sussistendo la possibilità di operare un conguaglio, a seconda che sia stata versata una somma inferiore o superiore alla ritenuta, è evidente che nel nostro sistema tributario non è stata introdotta una nuova imposta. Appare opportuno al riguardo far rilevare come l'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, numero 1, facesse obbligo di comunicare allo schedario generale dei titoli azionari le contrattazioni sui titoli stessi e, in particolare, tutte le operazioni a termine e i riporti sui titoli stessi. Tale norma, tuttavia, non ha mai conseguito le finalità tributarie previste dal legislatore. Ora, le nuove disposizioni ribadiscono il principio della nominatività dei titoli azionari e ciò al fine di evitare evasioni fiscali. Non v'è dubbio che il mantenimento della nominatività dei titoli presenti notevoli aspetti positivi, anche perchè ragioni morali e sociali vogliono che tutti i cittadini contribuiscano a formare il carico fiscale. Non è il caso di dilungarsi in questa sede sulla scarsa coscienza tributaria esistente nel nostro Paese; mi pare giusto dire soltanto che sono da incoraggiare i provvedimenti tendenti ad una maggiore giustizia e perequazione.

In Italia esistono precedenti di cedolare. Di questa imposta, per la prima volta, si fa menzione all'articolo 4 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, numero 1835. L'ultima imposta cedolare, che risale al 1935, fu istituita con regio decreto legge del 7 settembre 1935 convertito nella legge 13 gennaio 1936, numero 76. L'aliquota era del 10 per cento e veniva applicata sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti. Con successivi provvedimenti, l'aliquota fu portata al 20 per cento ed estesa anche ai frutti delle azioni nominative. L'imposta venne abolita con decreto legge 14 maggio 1946, numero 403. Trattavasi di vere e

proprie imposte cedolari, e non già di trattate d'acconto su tributi esistenti.

Il nuovo provvedimento legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri conferma — ripeto — la non obbligatorietà della nominatività dei titoli azionari nelle Regioni a Statuto speciale in cui specifiche disposizioni di legge consentono l'anonimato azionario (Sardegna e Sicilia). Lo stesso provvedimento, oltre a dichiarare applicabile ai titoli al portatore l'imposta in argomento, all'articolo 10 dispone che le ritenute operate per le azioni anonime non possano essere detratte dall'ammontare dell'imposta complementare nè dell'imposta sulle società.

Poc'anzi ho affermato che il mantenimento della nominatività dei titoli azionari presenta notevoli aspetti positivi ai fini di una maggiore giustizia fiscale e della perequazione tributaria. Non si deve, tuttavia, disconoscere l'utilità, per determinate zone ad economia arretrata, di emettere azioni al portatore. A questo modo, infatti, si favorisce in quelle zone un afflusso di capitali, che vengono di preferenza investiti in società che li rendono più facilmente disponibili e mobili. L'abolizione della anonimità in dette zone significherebbe un passo indietro rispetto al processo di evoluzione industriale in atto e sarebbe sicuramente causa di un rallentamento delle attività economiche in fase di sviluppo. Nel quadro dell'attuale processo di evoluzione dell'economia sarda ha trovato larga applicazione la legge regionale 12 aprile 1957, numero 10, che consente, appunto, l'emissione di azioni al portatore per complessi che esplichino le loro attività nel territorio dell'Isola.

Il nuovo provvedimento legislativo nazionale dispone, all'articolo 10, che l'imposta complementare e quella sulle società vengano pagate dall'azionista in possesso dei titoli anonimi al momento della riscossione del dividendo, in via definitiva, senza diritto a conguaglio o a rimborso. Sussistendo invece tale diritto per gli azionisti cui siano intestate azioni nominative, viene a crearsi per i contribuenti beneficiari dell'anonimato una grave sperequazione, tanto da potersi affermare che le trattate operate nell'Isola sui dividendi dei titoli al portatore non rivestano più natura di acconto, ma

IV LEGISLATURA

XCIV SEDUTA

17 OTTOBRE 1962

siano veri e propri nuovi tributi pagati a titolo definitivo.

Non si può non rilevare il pieno contrasto e l'aperta violazione delle disposizioni che regolano la materia tributaria ed in particolare la diversità fra le aliquote applicate in Sardegna e nella Penisola, aliquote che, come vuole la Costituzione, devono essere eguali per tutti i cittadini. Nella relazione che accompagna il disegno di legge, a proposito dell'articolo 10, è detto che non è ammessa la detrazione delle imposte. Evidentemente si parte dal presupposto che i dividendi dei titoli anonimi sfuggano alla imposizione tributaria; ma per evitare questo inconveniente si finisce col creare sistemi che si risolvono a danno soprattutto dei piccoli contribuenti. Appare, infatti, chiaro come soltanto gli azionisti che abbiano redditi imponibili assoggettabili all'imposta complementare progressiva con una aliquota superiore al 15 per cento avranno interesse a che le società emettano azioni al portatore, mentre gli altri avranno l'interesse opposto.

Occorre tener presente che l'aliquota del 15 per cento viene applicata sul reddito imponibile e quindi sull'ammontare complessivo dei redditi, previa detrazione degli oneri ammessi dalla legge e delle quote per carichi di famiglia. Conseguentemente, ai contribuenti beneficiari dell'anonimato si fanno pagare imposte non dovute nel caso di un reddito netto inferiore alle 720.000 lire e quindi non tassabile agli effetti dell'imposta complementare. Allo stesso modo si fanno pagare maggiori imposte ai titolari di redditi assoggettati allo stesso tributo per una aliquota inferiore al 15 per cento. Nè muta la situazione per quelle ritenute operate, in base al provvedimento governativo, per la imposta sulle società, essendo quest'ultima determinata in base al patrimonio ed al reddito imponibile eccedente il 6 per cento di detto patrimonio.

Nella mozione in esame, ritenuto che il disegno di legge governativo, nei confronti della legge regionale in deroga alla regola della nominatività dei titoli, si configuri, quanto meno, come parzialmente abrogativo, viene sostenuta la violazione della norma contenuta nel capoverso

dell'articolo 47 dello Statuto speciale per la Sardegna per non essere stato richiesto l'intervento del Presidente della Giunta regionale alla seduta del Consiglio dei Ministri che quel disegno di legge ha preso in esame. Ma se si esamina il provvedimento sotto l'aspetto generale e lo si considera norma legislativa di preta natura tributaria valida per tutto il territorio nazionale, non deve accogliersi un rilievo del genere. Se, però, si tiene conto della natura sostanziale della disposizione dell'articolo 10, che si riferisce specificatamente alle Regioni a Statuto speciale nelle quali sono ammesse le azioni al portatore, sia che si configuri la ritenuta come un nuovo tributo o come una variazione delle aliquote per l'imposta complementare, appare fondata l'eccezione concernente la violazione del disposto del capoverso dell'articolo 47 dello Statuto sardo, e pertanto il provvedimento si appalesa, anche per tale circostanza, illegittimo.

Nella stessa mozione si afferma che il disegno di legge in questione reintrodurrebbe il principio del *solve et repete* già dichiarato incostituzionale. Tale affermazione appare non fondata in quanto la ritenuta di acconto è già operante nel nostro sistema tributario sia per l'imposta di ricchezza mobile, sia per l'imposta complementare: articoli 128 e 143 del testo unico sulle imposte dirette, riconfermato ed esteso da ultimo con la legge 21 aprile 1962, numero 226. Trattasi, dunque, di un problema che, concernendo possessori di azioni nominative per i quali esiste diritto al rimborso, non riguarda i beneficiari della legge regionale 12 aprile 1957, numero 10.

La mozione propone infine l'intervento della Giunta regionale ai termini del primo capoverso dell'articolo 51 dello Statuto. Al riguardo appare opportuno rilevare come detto intervento sia operabile solo nella fase di applicazione della legge o di un provvedimento dello Stato e consista in una richiesta di sospensione. Ho l'onore di assicurare al Consiglio, a nome della Giunta, che esaminata l'intera questione e presi opportuni contatti con la Regione Siciliana, si è già intervenuti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle finanze, prospettando l'illegittimità costituzionale del

IV LEGISLATURA

XCIV SEDUTA

17 OTTOBRE 1962

provvedimento e la lesione che lo stesso determinerebbe per gli interessi singoli e collettivi isolani, e richiedendo una modifica delle disposizioni contenute nell'articolo 10 del disegno di legge, nel senso che, nelle Regioni ove sussiste la possibilità di emettere azioni al portatore, non si debba effettuare la ritenuta di acconto e di conseguenza non si debbano applicare le disposizioni previste nel provvedimento in esame.

Qualora questo intervento non ottenesse successo, l'Amministrazione regionale intende interessare gli onorevoli deputati e senatori sardi per una loro azione in sede di esame del provvedimento da parte delle Commissioni e delle assemblee del Senato e della Camera. Soltanto nella ipotesi del mantenimento del testo attuale dell'articolo 10 nel provvedimento definitivo, sarebbe possibile operare a termini dell'articolo 51, secondo comma, dello Statuto. Il provvedimento potrebbe essere poi impugnato presso la Corte Costituzionale, in quanto in contrasto con il principio fissato dall'articolo 53 della Costituzione secondo il quale tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il provvedimento, inoltre, potrebbe essere impugnato presso la stessa Corte perchè in contrasto col disposto dal capoverso dell'articolo 47 dello Statuto speciale per la Sardegna, non essendo stato richiesto l'intervento del Presidente della Giunta regionale alla seduta del Consiglio dei Ministri nella quale è stato esaminato il provvedimento stesso.

Sulla base di quanto sopra esposto si può assicurare che l'Amministrazione tutelerà nel migliore dei modi gli interessi isolani. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare l'ordine del giorno di cui è firmatario, l'onorevole Peralda.

PERALDA (P.S.I.). L'ordine del giorno presentato da me e dal collega Cardia riassume l'interessante e meditato dibattito sulla mozione presentata dall'onorevole Pazzaglia e dagli altri suoi colleghi di Gruppo. Passo breve-

mente ad illustrare la prima parte delle richieste contenute nell'ordine del giorno, che sembra trovi consenzienti tutti i settori del Consiglio.

In realtà, per quanto riguarda il prestigio del Presidente della Giunta e, per riflesso, dell'intero Consiglio regionale, la Regione Sarda doveva essere sentita dal Governo, perchè effettivamente, sostanzialmente, il contenuto dell'articolo 10 del disegno di legge sulla ritenuta d'acconto incide sugli interessi della Sardegna. Era necessaria, dunque, la presenza del Presidente della Giunta in sede di Consiglio dei Ministri all'atto della approvazione del disegno di legge. Altra richiesta, che ci pare conseguente alla prima, è che il Presidente della Giunta abbia tempestivi contatti con il Consiglio dei Ministri e con il Presidente del Consiglio per l'apporto di modifiche che, consentendo di mantenere inalterata la sostanza del disegno di legge ai fini delle esazioni fiscali in relazione al reddito mobiliare che sfugge in gran parte agli oneri tributari, tengano conto delle esigenze tipiche di una zona depressa come la Sardegna, che ha bisogno di incentivi non fondamentali, ma utili, come lo anonimato azionario.

Nel mio intervento di ieri, credo di aver dimostrato che non si sono avuti nell'Isola i vantaggi auspicati dai colleghi che hanno approvato la legge sull'anonimato azionario. Per l'afflusso di capitali sono determinanti gli elementi che riguardano la ricerca di mercato, la facilità di reperimento di fondi e di crediti e la funzionalità delle infrastrutture. Rispetto a questi elementi fondamentali, l'anonimato azionario resta meramente marginale, anche se per la Sardegna presenta qualche utilità. Se è possibile contemperare le esigenze nazionali — che non dobbiamo ignorare come cittadini — con le esigenze della Sardegna, i contatti fra Giunta regionale e Governo possono essere utili, e per ciò noi li invochiamo.

Il terzo punto riguarda la possibilità di ottenere una contropartita, se per superiori esigenze non dovesse essere modificato l'articolo 10 del disegno di legge in esame al Senato e in Sardegna dovesse operare la ritenuta secca del 15 per cento sulle azioni al portatore. In questo caso mi sembra lecito e di pieno diritto per

la Regione Sarda rivendicare a sè i nove decimi di quanto si ritrarrà dalla nuova imposta in Sardegna. La Regione avrà così nuove entrate, che potranno essere indirizzate proprio a favore dei ceti a basso reddito, ingiustamente colpiti.

Onorevoli colleghi, questo è, in breve, l'ordine del giorno da noi presentato e che ci auguriamo tutti i settori del Consiglio possano approvare con il loro voto.

PRESIDENTE. La discussione della mozione proseguirà domani.

Discussione del disegno di legge: «Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste dal bilancio per l'esercizio finanziario 1956». (39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Convalidazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste dal bilancio per l'esercizio finanziario 1956»; relatore l'onorevole Stara.

Dichiaro aperta la discussione.

E' iscritto a parlare l'onorevole Prevosto. Ne ha facoltà.

PREVOSTO (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la prima osservazione che dobbiamo fare in relazione al disegno di legge in discussione è che soltanto ora si provvede a sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale i decreti per il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dal bilancio 1956. Soltanto dopo cinque anni si provvede ad un adempimento che, a nostro parere, doveva avvenire subito dopo l'emissione dei decreti, tanto per motivi di ordine giuridico quanto, e soprattutto direi, per ragioni di opportunità politica.

I motivi di carattere giuridico sono chiari a tutti. Si tratta di un adempimento prescritto dall'articolo 42 della legge e dall'articolo 136 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato. Questi articoli sono stati riaffermati e ribaditi nelle leggi regionali

per l'approvazione dei bilanci, che hanno stabilito precise norme in materia. Non vi sono, dunque, possibilità di equivoco o, per usare un altro termine, possibilità di evadere dalle precise disposizioni di legge, che distinguono chiaramente, sulla base delle norme che regolano la contabilità generale dello Stato, tra i decreti di prelievo di somme dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e i decreti di prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste, per iscriverle in capitoli di bilancio esistenti o addirittura in capitoli nuovi. Per i primi è richiesta soltanto la registrazione presso la Corte dei Conti; per gli altri, invece, oltre alla registrazione della Corte, è richiesta anche la presentazione al Consiglio regionale per la convalida.

Il Consiglio regionale e soltanto il Consiglio regionale deve decidere sul bilancio. E' l'assemblea regionale che lo approva, come approva tutte le eventuali variazioni ad esso. Fin dal loro sorgere, le assemblee parlamentari hanno avuto come funzione fondamentale, essenziale, quella di decidere sulle spese pubbliche. Non avrebbe senso l'approvazione di un bilancio, se l'esecutivo potesse modificarlo. Si avrebbe una utilizzazione del bilancio per fini non approvati dall'organo deliberante. Nel nostro caso, il Consiglio regionale verrebbe privato della sua funzione precisa di determinazione delle spese.

In questa situazione, la stessa entità delle somme non ha nessuna rilevanza, perchè si tratta soprattutto del rispetto di un principio che non può essere in alcun modo violato od eluso, di un principio basilare per l'esistenza stessa delle assemblee legislative. Il discorso, naturalmente, non vale per i decreti di prelievo di somme dai fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, dato che queste spese sono fissate chiaramente, hanno precisi limiti e quindi è sufficiente il controllo formale della Corte dei Conti. L'esigenza di una decisione del Consiglio regionale si impone, in modo assoluto, incontrovertibile, indiscutibile per i decreti di prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste, per destinarle ad altri capitoli di bilancio o addirittura a capitoli di nuova istituzione. In questo caso la Giunta deve presentare

i decreti di convalida all'approvazione del legislativo. E' una norma precisa, tassativa, che non può essere elusa in nessuna forma. Non deve e non può essere sottratta al Consiglio regionale una sua funzione essenziale, fondamentale; quella di decidere sulla destinazione delle somme di bilancio, di esercitare il controllo politico sull'operato della Giunta.

Le Giunte regionali hanno fino ad ora eluso questa precisa disposizione. Per quanto lo spirito e la lettera delle leggi fossero chiari, i decreti di prelievo di somme dal fondo di riserva non sono stati mai presentati subito, o entro un ragionevole spazio di tempo, all'esame del Consiglio regionale. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame ne è una riprova. In sostanza, dobbiamo discutere decreti che si riferiscono a cinque o sei anni fa. In un certo senso si tratta di una discussione «storica» su decreti ormai diventati arcaici. Questo nostro è, dunque, un dibattito di valore rievocativo, dato il distacco con cui si pone rispetto alla situazione nella quale vennero emessi i decreti. Le Giunte — ripeto — hanno eluso chiaramente la legge perchè la presentazione dei decreti al Consiglio regionale ha valore solo se viene fatta subito e non dopo tanti anni. Nel caso odierno, la Giunta che ha emesso i decreti sottoposti al nostro esame addirittura non è più in carica. Si tratta di decreti emessi da una Giunta sostenuta dalla destra, la Giunta Brotzu, e presentati al Consiglio da una Giunta di diversa formazione politica. Ma era naturale che ciò si verificasse, dato il ritardo con cui si è giunti alla discussione odierna.

Certo, si può rilevare che nella legge di bilancio per il 1962 — come i colleghi sanno — è stato stabilito che i decreti di prelievo di somme dai fondi di riserva debbono essere presentati al Consiglio entro il termine di trenta giorni. Ma noi abbiamo voluto far rilevare quanto il sistema adottato fino ad ora fosse illegittimo ed antidemocratico e come una discussione su decreti di cinque o sei anni fa appaia perlomeno singolare, per non dire priva di efficacia. A questo punto è legittimo chiedersi se la Giunta non abbia voluto attendere il conseguimento della maggioranza assoluta della Democrazia Cristia-

na per mettere in discussione questi decreti.

Dopo questi rilievi, alcune osservazioni possono essere fatte sul contenuto dei decreti in esame. L'osservazione essenziale scaturisce da un dato di fatto preciso. Nel 1956 i decreti di prelevazione hanno raggiunto complessivamente la somma di lire 83.309.500; nel 1957 si è raggiunta una somma quasi doppia, cioè lire 165.163.177. Mi riferisco naturalmente a prelievi dal fondo di riserva fatti non con legge di variazione del bilancio, ma con decreti. Lo strano fenomeno si è ripetuto anche di recente. Nel 1961 i decreti di prelievo hanno avuto un ritmo intenso, per un ammontare notevolmente superiore a quello dei prelievi del 1960.

Forse questi fatti singolari sono legati ad avvenimenti importanti verificatisi nel 1957 e nel 1961. Sappiamo quali sono questi avvenimenti: le elezioni regionali del 1957 e del 1961. In concomitanza con le elezioni regionali i prelievi raddoppiano, si intensificano ed assumono un ritmo intenso. Quali possono essere le ragioni? Forse la domanda è oziosa. Comunque, onorevole Assessore alle finanze, la Giunta dovrebbe dirci le ragioni per cui negli anni di elezioni si sente l'esigenza amministrativa di prelevare maggiori somme dai fondi di riserva.

E' anche interessante notare il particolare carattere dei decreti del 1960 raffrontati a quelli del 1961. Nel 1960 sono stati prelevati 17 milioni per spese di rappresentanza e cinque milioni per il fondo a disposizione del Presidente della Giunta per contributi, opere di assistenza e beneficenza. Nel 1961 non si sa bene per quali ragioni le spese di assistenza si moltiplichino e la Giunta venga presa da una particolare, vivace tendenza a fare la carità. Infatti, i fondi a disposizione del Presidente della Giunta per opere di assistenza vengono aumentati di 26 milioni di lire. Noi non vorremmo che lo spirito di carità, di assistenza degli organismi pubblici, che utilizzano denaro pubblico, sia influenzato dalla contingenza elettorale. Sempre nel 1961 vi è stato anche un notevole incremento (55 milioni) delle spese di rappresentanza e di quelle per spettacoli e manifestazioni culturali ed artistiche. Non vorrei che le elezioni servissero anche ad incrementare mani-

IV LEGISLATURA

XCIV SEDUTA

17 OTTOBRE 1962

festazioni che forse hanno poco di culturale e di artistico, ma che sono molto più modestamente legate alla volontà di aumentare i voti del proprio partito. Il discorso che si deve fare a questo proposito è molto serio e tocca questioni molto gravi.

Noi respingiamo qualunque campagna denigratoria contro la Regione Sarda; respingiamo lo spirito antiautonometrico che ispira la campagna di alcuni gruppi di destra, che sfruttano queste manifestazioni di irregolarità giuridica e politica, che speculano su scandali o pretesi scandali per combattere l'Istituto regionale, dimenticando che gli scandali numerosi che si sono verificati in questi ultimi anni in Italia non si sono avuti certo nelle Regioni a Statuto speciale e tanto meno in Sardegna, ma hanno la loro radice nell'organizzazione burocratica e accentratrice dello Stato italiano e dimenticando che la Giunta che ha emesso i decreti in discussione aveva il loro appoggio.

Non intendiamo attaccare la Giunta regionale dal punto di vista morale, dal punto di vista della correttezza. Il problema che poniamo è essenzialmente politico. Una vera democrazia ha senso soltanto se effettivamente la scelta popolare non viene coartata o comunque condizionata; ha senso se il potere pubblico come tale non interviene nella contesa elettorale. I mezzi pubblici non devono essere utilizzati in alcun modo nel corso delle campagne elettorali per favorire un partito a detrimento di altri. I mezzi pubblici non debbono essere posti al servizio, come talvolta è avvenuto, addirittura di una fazione della Democrazia Cristiana contro altre fazioni. Tutto ciò è contrario allo spirito del regime democratico e impedisce la libera espressione della volontà popolare.

Le somme prelevate dal fondo di riserva nel corso della campagna elettorale sono poca cosa di fronte all'utilizzazione di mezzi e di strutture del Governo e del sottogoverno. Questo sistema usato dalla Democrazia Cristiana per condizionare il risultato delle elezioni deve essere condannato assolutamente. Il prelevamento dei fondi di riserva, che regolarmente si intensifica in occasione delle campagne elettorali, deve essere respinto. Di conseguenza, per le ragioni det-

te, il nostro Gruppo voterà contro il disegno di legge. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, esiste più di un modo per combattere certi sistemi di amministrazione non corretta, non precisa e non rispettosa dei propri doveri. E poichè questo disegno di legge è il risultato di un sistema di amministrazione non corretta e non rispettosa dei suoi doveri, è bene che parliamo del modo per combattere questo sistema.

Esiste il metodo del ripetere costantemente le stesse accuse, criticando le amministrazioni in tutte le occasioni, pur non facendo un passo per far cessare il dannoso stato di cose; ed esiste un altro metodo più corretto e serio: dire ciò che si deve dire e contemporaneamente agire per realizzare i necessari mutamenti. E' proprio questa diversità di metodo che differenzia la azione svolta in Consiglio da noi del Movimento Sociale Italiano dall'azione svolta dai colleghi della sinistra.

L'onorevole Prevosto, altro non ha fatto che ripetere quanto tante altre volte è stato detto da più parti in questo Consiglio; ma che cosa il suo Gruppo ha fatto di concreto per far cessare certi sistemi di amministrazione? L'onorevole Prevosto, che lancia accuse nei confronti della destra, dovrebbe rilevare che è stato approvato in sede di discussione dell'esercizio preventivo per il 1962 quell'emendamento all'articolo 7 della legge di bilancio, presentato da chi sta parlando in questo momento, che fissa il termine di trenta giorni per la presentazione al Consiglio regionale dei decreti di convalida degli storni...

PREVOSTO (P.C.I.). La differenza è nello spirito.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Macchè spirito, onorevole Prevosto! Io le sto dando la dimostrazione del fatto che chi muove le accuse e nello stesso tempo trova i rimedi per eliminare certe

IV LEGISLATURA

XCIV SEDUTA

17 OTTOBRE 1962

situazioni si dimostra molto più serio di chi si limita a lanciare accuse e vuole, in sostanza, lasciare le cose immutate per poter continuare a trovare argomenti per una certa propaganda e una determinata demagogia!

Con ciò che lei ha detto circa l'utilizzazione dei fondi nel periodo elettorale e circa la modificazione dei bilanci alla vigilia delle elezioni io potrei consentire. Non trovo, però, che lei abbia fatto qualche cosa, onorevole Prevosto, anche soltanto qualche piccolo passo per eliminare quanto denuncia. Sta di fatto che, se qualcuno si è mosso per accertare se è quando sono stati usati in modo irregolare i fondi regionali, se qualcuno si è mosso per ristabilire un sistema regolare di amministrazione, onorevole Prevosto, apparteneva al nostro Gruppo, che ha presentato una proposta di inchiesta sui fondi utilizzati nel periodo elettorale. Le accuse che lei ha lanciato alla destra si ritorcono precisamente contro di lei e contro coloro per i quali lei ha parlato e che, invece di agire, continuano ad ignorare le iniziative prese dalla mia parte.

La nostra azione ha avuto sempre l'obiettivo di evitare i ritardi assolutamente ingiustificabili nella presentazione dei rendiconti, quei ritardi che non consentono al Consiglio di esaminare le ragioni degli storni. Noi abbiamo intrapreso la nostra azione prescindendo dalla formula politica della Giunta che ha operato gli storni, prescindendo dal fatto che abbiamo o no approvato il bilancio preventivo da essa presentato. (Non abbiamo, in ogni caso, dato a quella Giunta il mandato di usare il denaro in modo non conforme alle leggi del bilancio).

Voteremo contro il disegno di legge in esame. E credo sarà necessario e opportuno ripetere le stesse dichiarazioni per ogni provvedimento che abbia lo stesso contenuto, la stessa finalità, lo stesso scopo del disegno di legge che stiamo in questo momento esaminando. (*Consensi a destra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Bernard. Ne ha facoltà.

BERNARD (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, era facile prevedere che la discus-

sione su questo disegno di legge dovesse consentire alle opposizioni di sostenere ancora una volta certe tesi facilmente confutabili. Noi abbiamo sempre sostenuto, in sede di discussione di bilancio e di ogni provvedimento di natura finanziaria, la necessità di presentare tempestivamente la richiesta di convalida dei decreti del Presidente della Giunta per prelievi di somme dal fondo di riserva. Ma questo nostro atteggiamento non ha certo le stesse ragioni su cui si basano i rilievi fatti dalle opposizioni di sinistra e di destra. Oggi abbiamo sentito esporre nuovamente le ragioni delle opposizioni e le abbiamo trovate così contrastanti da consentirci di concludere molto chiaramente che nessuna di esse può essere giustificata.

Il collega Prevosto ha messo alla base delle sue argomentazioni il fatto che accondiscendenti simpatie verso la destra avrebbero portato la Giunta regionale ad amministrare in maniera poco corretta il danaro pubblico. La destra, invece, ribatte che, semmai, la Giunta ha avuto condiscendenze verso le sinistre. Le tesi sono così contrastanti, i pareri così diversi da far credere che nessuno dei due schieramenti sia nel vero; nè si può certo affermare che le spese incriminate siano state fatte in periodo elettorale per guadagnare voti. Il disegno di legge numero 39 riguarda i decreti di prelievi fatti nel 1956, anno in cui non vi sono state elezioni. Il disegno di legge numero 40 riguarda un elenco più sostanzioso di prelievi fatti dopo il periodo elettorale. Non mi pare, quindi, che si possa parlare di spese fatte allo scopo di potenziare campagne elettorali.

Sono certo che l'Assessore alle finanze respingerà decisamente le accuse mosse alla Giunta e darà una risposta esauriente, diretta a tranquillizzare il Consiglio, il quale può, intanto, segnare al suo attivo il fatto che questi decreti vengano in discussione per la convalida e si vada così normalizzando una situazione che fino a qualche tempo fa era ben lontana dall'essere regolare. Penso che ciascuno di noi possa avere, se non altro, la tranquillità che deriva dalla serietà e onestà di chi è addetto all'amministrazione del pubblico denaro. Onestà e serietà che ci danno la certezza che quanto è stato oggetto

IV LEGISLATURA

XCIV SEDUTA

17 OTTOBRE 1962

di elucubrazioni talvolta catastrofiche non ha alcun fondamento e che si è sempre agito per le esigenze reali della Regione. Non è proprio il caso di parlare di amministrazioni scorrette, di poco limpidi maneggi di danaro e penso che non solo il mio Gruppo, ma anche gli altri non respingeranno, in piena coscienza e nella massima serenità, il disegno di legge oggi sottoposto all'approvazione del Consiglio. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Peralda. Ne ha facoltà.

PERALDA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nelle parole del collega onorevole Bernard, che ha terminato ora il suo intervento come difensore d'ufficio di determinate tesi, vi era molta ingenuità e buona fede, ma nessuna attinenza con la realtà dei fatti. Il comportamento che noi desideriamo è proprio quello che il collega Bernard sogna ed auspica. Ma la realtà è ben diversa. Non si vuole qui porre in forse l'onestà personale dei componenti della Giunta e su questo io penso che tutti i settori del Consiglio siano d'accordo. Sarebbe molto grave se cominciassimo a dubitare della correttezza personale di questo o quel membro della Giunta, o di questo o quel consigliere.

Lo storno dei fondi, come ha ben dimostrato il collega Prevosto, si incrementa, si moltiplica, si accresce di colpo in occasione delle elezioni regionali. Ciò sarà dovuto al caso, ma il fatto può indurre in sospetto. Io potrei aggiungere dell'altro. La mia città, come tutti i Comuni della Sardegna, ha un ente di assistenza e nel 1960, in occasione delle elezioni regionali, nel giro di 30 giorni sono pervenute dall'Amministrazione regionale erogazioni per circa due milioni. Da allora sono passati circa due anni ed oggi l'ente comunale di assistenza è indebitato per cinque milioni, non avendo ricevuto altri finanziamenti. Dirò ancora di più, e penso che sia bene prenderne debita nota: i fondi erogati in quel periodo dalla Regione Sarda erano accompagnati da istruzioni nelle quali si diceva che una quota doveva essere assegnata al Parroco X, un'altra al Parroco Y, un'altra ai giovani cattolici che non avevano il biliardino.

Mi riservo di produrre la documentazione di quanto affermo quando verrà in discussione la mozione presentata dalla destra missina.

Noi, onorevoli colleghi, non intendiamo attaccare le istituzioni autonomistiche, ma portare contributo alla vita di una sana democrazia, e per questo non ci limitiamo, onorevole Pazzaglia, a denunciare certe scorrettezze amministrative. Nei limiti delle nostre possibilità di oppositori, denunciemo i fatti e agiamo di conseguenza. Il famoso emendamento alla legge del 1961 presentato dalla sinistra aveva veramente un compito e ha raggiunto un determinato scopo: se prima il Presidente della Giunta non aveva termini per la presentazione alla convalida dei propri decreti di storno...

PAZZAGLIA (M.S.I.). Chi ha presentato quell'emendamento?

PERALDA (P.S.I.). In tutti i settori era viva l'esigenza e non per sfiducia nella persona dell'onorevole Corrias, al quale...

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Io ho accettato quell'emendamento.

PERALDA (P.S.I.). Esatto, esatto, ma proprio per la ricerca di quella maggiore correttezza che è necessaria nell'esercizio democratico...

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Non direi correttezza.

PERALDA (P.S.I.). Chiamiamola pure snellezza e funzionalità. Però, mi si consenta di dire che l'opposizione ha non solo la funzione di critica, ma anche di controllo. Questo controllo è un'esigenza di vita democratica; ed il controllo sulle spese, sugli storni non può effettuarsi efficacemente a distanza di decenni. I conti devono essere presentati immediatamente, e non per una ragione formale, ma perchè l'opposizione possa effettuare un controllo efficace. Noi denunciemo questi ritardi e per questo oggi siamo ancora una volta indotti a votare contro il disegno di legge in discussione. Non possiamo assolutamente avallare col nostro voto favorevole un operato che non abbiamo avuto modo di control-

lare, che ha suscitato notevoli dubbi e che può, perdurando il sistema denunciato, indurre ad una valutazione negativa del sistema regionalistico, che noi, invece, auspichiamo vivo e vitale per oggi e per l'avvenire. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza De Magistris all'Assessore alle finanze. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«per sapere se è vero che la Compagnia Generale di Ricostruzione ha presentato alla Regione una richiesta di finanziamento per gli studi preliminari per la bonifica idraulica dello stagno di Molentargius, da effettuare al fine di ricavarne aree edificatorie.

L'interpellante chiede anche di conoscere se, stante l'ingente valore patrimoniale della area in questione ed il notevole interesse che essa presenta per l'espansione degli abitati di Cagliari, Selargius e Quartu, è intendimento dell'Amministrazione regionale non prendere in considerazione richieste di cessione presentate da privati, bensì soltanto quelle dei Comuni interessati i quali, con un idoneo piano urbanistico intercomunale potrebbero convenientemente utilizzare in proprio e per i fini di pubblico interesse le aree ricavabili dalla bonifica dello stagno». (102)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per illustrare questa interpellanza.

DE MAGISTRIS (D.C.). L'interpellanza è giustificata dal fatto che circolano notizie secondo le quali una società avrebbe avanzato la richiesta di cessione dell'area demaniale dello stagno di Molentargius per effettuare un'opera di trasformazione non appena fosse venuta a cessare la necessità della vasca di compensazione per le saline del Poetto. Eseguito il lavoro di pro-

sciugamento, si lottizzerebbe la superficie ottenuta destinandola a zona di interesse turistico e ad abitazioni per un nuovo quartiere di tipo estensivo con laghetti per gli sport nautici, con canali di vegetazione: una città giardino per Cagliari.

Il piano regolatore — così come è stato approvato dal Consiglio comunale cagliaritano — non si riferisce particolarmente a quest'area e rinvia concretamente le decisioni ad altro piano che prevederà una soluzione — definita in termini piuttosto vaghi — destinata a tener conto dell'interesse turistico. Ma questa soluzione, quale che sia la decisione del Comune in sede di approvazione del piano particolare, dipende dalla volontà della Regione Sarda.

Io ritengo che, almeno lungo le coste occidentali dello stagno, e cioè lungo la strada Cagliari - Quartu, lo spazio prosciugato debba dar luogo ad uno sviluppo edilizio diretto a completare i quartieri che vanno sorgendo da quel lato, e che la restante parte debba invece essere destinata ad essere il polmone della città, con ampie distese di verde, necessario complemento anche della zona balneare. E' perciò importante che una così vasta superficie sia controllata dagli enti pubblici interessati.

Il valore dell'area è oggi difficilmente calcolabile perchè non si sa ancora quanto occorra spendere per la bonifica idraulica, non avendo il piano regolatore previsto niente di concreto; ma ritengo che non si possa andare al disotto di tre miliardi, pur con una valutazione molto bassa. Anche se l'area avrà una destinazione turistica, si tratta pur sempre di uno spazio edificatorio di grande valore, che non deve andare in balia della speculazione privata. La destinazione del terreno dev'essere stabilita dai Comuni che confinano con lo stagno: Cagliari, Quartu, Selargius. Questi Comuni hanno interesse a costituire una grande zona verdeggiante, nella misura che essi riterranno più opportuna, e trarranno dalle aree anche cospicui vantaggi finanziari.

La Regione, a mio avviso, sia che intenda cedere l'area del Molentargius perchè venga trasformata, sia che voglia fare direttamente le trasformazioni, non deve darne la disponi-

IV LEGISLATURA

XCIV SEDUTA

17 OTTOBRE 1962

bilità ai privati, ai quali consentirebbe una speculazione di vaste proporzioni. La Regione può lottizzare per suo conto o vendere l'area ai Comuni interessati per impedire che la zona venga sottratta alla sua naturale e principale funzione, che non è certo quella della costruzione di quartieri più o meno addensati. Il futuro grande polmone di Cagliari non deve essere eliminato affidando l'area all'iniziativa privata, ad una società che ha manifestato più volte la volontà di chiedere prima la concessione dei lavori e poi la concessione dei terreni. Certo, questa società, una volta in possesso dei terreni, li destinerà ad una espansione urbanistica di tipo intensivo, vendendo le aree a prezzi relativamente bassi data la grande estensione disponibile. Così la città di Cagliari finirebbe col saldarsi con la città di Quartu e nessuno potrebbe opporsi all'interesse legittimo dei cittadini di acquistare per costruire. L'area di Molentargius, pertanto, non dev'essere ceduta che ai Comuni di Quartu, Selargius e Cagliari, ad evitare — ripeto — la cattiva utilizzazione di una zona che sarà utilissima in futuro.

Nel momento in cui presentai l'interpellanza venne fuori anche la notizia secondo la quale era stata presentata alla Regione una domanda, non so da parte di chi, per ottenere contributi per le opere di assaggio preliminari di bonifica dello stagno. Se la domanda di contributo per queste opere di assaggio è venuta dalla società che in secondo tempo intende chiedere la concessione dei lavori e dei terreni, è evidente che esiste la prospettiva di un utile e che si vuole ottenere il contributo della Regione per saggiare questa prospettiva. Tutto ciò è — a dir poco — immorale. Se la domanda è venuta dal Comune di Cagliari il discorso, a mio avviso, cambia di poco, perchè, in fondo, si tratta di una spesa che il Comune può assumere anche in proprio. Poche decine di milioni sarebbero sufficienti. Il Comune può agire in proprio con la prospettiva di un ottimo sfruttamento di un'enorme area qual è quella coperta attualmente dalle acque del Molentargius.

Concludendo, vorrei sapere se l'Amministrazione regionale intende cedere a privati questa area, e se intende concedere sovvenzioni per i

lavori, che, in ogni caso, vanno fatti a rischio e pericolo di chi li affronta.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore alle finanze ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

COSTA (D.C.), Assessore alle finanze. Il consigliere regionale De Magistris ha interpellato l'Assessore alle finanze su pretese trattative di cessione riguardanti lo stagno di Molentargius. Ritengo che questa interpellanza si possa discutere con quella dell'onorevole Puddu rivolta al Presidente della Regione, all'Assessore al turismo e all'Assessore alle finanze su argomenti della stessa natura. L'onorevole De Magistris, in sostanza, chiede se è vero che sarebbero stati finanziati gli studi preliminari per la bonifica idraulica dello stagno di Molentargius, e, proseguendo, chiede altresì di conoscere se, stante il valore patrimoniale di notevole interesse dello stagno per i Comuni di Cagliari, Quartu e Selargius, non sia intendimento dell'Amministrazione regionale di non accogliere richieste di privati e consorzio i Comuni interessati.

Il collega Puddu interpella il Presidente della Giunta, l'Assessore alle finanze e quello al turismo per sapere quali siano gli intendimenti della Giunta regionale circa il trasferimento delle saline e quali accordi siano intercorsi tra la Regione e il Ministero delle finanze; chiede ancora se non si ritenga utile un incontro con i Sindaci dei Comuni interessati. Sostanzialmente l'onorevole Puddu affronta lo stesso problema proposto dall'onorevole De Magistris, chiedendo se non sia opportuno promuovere la costituzione di un consorzio, e se non sia utile fin da questo momento affidare la proprietà della zona da bonificare ai Comuni più interessati.

All'Assessorato delle finanze e all'Assessorato del turismo e, per quanto ci risulta, al C.I.S. non è finora pervenuta alcuna richiesta di finanziamento da società private od enti pubblici per lo studio preliminare della bonifica dello stagno di Molentargius. Allo stato degli atti non risulta neppure pervenuta alcuna proposta del Monopolio dello Stato — ramo saline — per lo spostamento degli impianti esistenti nello stagno

IV LEGISLATURA

XCIV SEDUTA

17 OTTOBRE 1962

di Molentargius, proposta che potrebbe determinare nell'Amministrazione regionale l'aspettativa dell'avverarsi della condizione statutaria prevista al secondo comma dell'articolo 14 della legge 26 marzo 1947, numero 3, secondo cui finchè un bene è connesso ad un servizio statale, resta allo Stato. In sostanza, per ora bisogna attendere che lo Stato, e per esso il Ministero delle finanze, ci comunichi che intende abbandonare l'attuale attività interessante lo stagno di Molentargius.

Tutte le considerazioni fatte dagli onorevoli interpellanti sono, perlomeno oggi, premature, in quanto, prima di poter impegnare gli organi esecutivi dell'Amministrazione in qualsiasi programma riguardante la futura sistemazione del Molentargius, è assolutamente necessario si avveri la condizione prevista cui ho fatto cenno. Naturalmente terremo in dovuto conto quanto è detto nelle due interpellanze; ma, ripeto, non esiste nessuna trattativa, domanda o pratica sul problema in discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per dichiarare se è soddisfatto.

DE MAGISTRIS (D.C.). La risposta dell'Assessore Costa dovrebbe tagliare la testa al toro, come suol dirsi. Non vi sono trattative, non c'è nemmeno il *fumus* della possibilità di un trasferimento delle saline, nè, quindi, di un passaggio dell'area al demanio regionale. Non c'è niente da fare, se non tenere in considerazione i nostri rilievi e le nostre raccomandazioni nel caso che in futuro abbia a realizzarsi la situazione prospettata nell'interpellanza.

A mio avviso, il problema non è affatto semplice, anche perchè lo stagno di Molentargius non è in tutta la sua area legato al funzionamento delle saline, dato che la vasca di compensazione non comprende le gronde occidentali e nessun ingegnere idraulico può sostenere il contrario. Si tratta di gronde formate dalle acque di spulvio delle alture che sorgono alle spalle di Pirri e non servono come vasca di compensazione perchè condizionate dai periodi piovosi. Sono gronde che in buona parte dell'anno

cadono in secca ed ovviamente non possono costituire un vero e proprio sistema idraulico a servizio delle saline. In una parte dello stagno di Molentargius può quindi essere intrapresa un'opera di bonifica idraulica limitata, nè lo Stato può opporsi perchè, come ho detto prima, la funzionalità delle saline non verrebbe diminuita nè la produzione di esse danneggiata. Naturalmente nell'eventualità di un'azione intesa al trasferimento di una parte dello stagno alla Regione è necessario un esatto riferimento alla zona già descritta e che, ripeto, può essere senza danno alcuno tolta al patrimonio indisponibile dello Stato. Si può obiettare che l'Amministrazione regionale può ritenere più opportuna una azione dei Comuni più direttamente interessati, come, ad esempio, quelli di Cagliari e Selargius, che già hanno presentato dei progetti per una parziale bonifica onde facilitare la messa in opera delle fognature. E questa obiezione può essere giusta.

La risposta dell'onorevole Assessore non mi soddisfa, perchè, anche se ho posto il problema prematuramente, pure le eventualità da me prospettate possono verificarsi ed è bene che si intenda favorire i Comuni e non i privati. I Comuni non hanno ancora presentato richieste ufficiali documentate, ma — risulta da atti pubblici come quelli dei verbali delle discussioni consiliari comunali di Cagliari sul piano regolatore — è intendimento del Comune di Cagliari come è intendimento del Comune di Quartu — risulta anche in questo caso da atti pubblici — chiedere la disponibilità di queste aree.

Per tutte le ragioni esposte io gradirei una più decisa volontà della Giunta, volta a favorire i Comuni interessati ad un'eventuale sistemazione parziale o totale dello stagno di Molentargius.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 12 e 45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI
Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1962